

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1989

relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990 — 1992)

(89/626/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che l'applicazione del programma quadro avvenga tramite programmi specifici sviluppati per ogni singola attività;

considerando che con decisione 87/516/Euratom, CEE (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha adottato un programma quadro per le attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987-1991) che predispone tra l'altro attività nei settori delle materie prime e del riciclo;

considerando che la suddetta decisione stipula che l'obiettivo particolare della ricerca della Comunità sarà quello di contribuire alla competitività dei settori industriali tradizionali e nuovi della Comunità, soddisfacendo le loro esigenze in materia di materie prime e riciclo;

considerando che la medesima decisione stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e di incoraggiare l'industria a divenire più competitiva su scala internazionale; che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca tra l'altro a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo

armonioso sviluppo globale, restando coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma relativo alle materie prime ed al riciclo contribuisca al perseguimento dei suddetti obiettivi;

considerando che è auspicabile coinvolgere nel programma le piccole e medie imprese (PMI) e fornire loro il massimo numero di informazioni sui risultati del programma;

considerando che con la decisione 86/235/CEE (6) il Consiglio ha adottato un programma di ricerca sui materiali (materie prime e materiali avanzati) (1986-1989) e che le attuali attività di ricerca hanno dimostrato chiaramente l'utilità di un'azione comunitaria nei settori delle materie prime e del riciclo;

considerando che è necessario reagire opportunamente all'interesse dimostrato dall'industria nell'ambito della cooperazione transnazionale;

considerando che è interesse della Comunità consolidare la base scientifica e tecnica della ricerca europea facendo partecipare i paesi dell'EFTA al programma, che la partecipazione di organizzazioni ed imprese dei paesi dell'EFTA ai progetti di ricerca e di sviluppo orientati a livello industriale può, a determinate condizioni, fornire un contributo alla competitività di tutta l'industria;

considerando che l'attuazione delle azioni concertate nel quadro COST rappresenta un elemento essenziale a complemento dei progetti di ricerca e di sviluppo orientati a livello industriale;

dopo aver consultato il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel settore delle

(1) GU n. C 52 dell'1. 3. 1989, pag. 24.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 91 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

(3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 31.

(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

(6) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 36.

materie prime e del riciclo, definito nell'allegato I, è adottato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Articolo 2

Gli importi stimati necessari per la realizzazione del programma, ivi comprese le spese relative ad un organico di 17 persone, ammontano a 45 milioni di ecu.

Nell'allegato I figura una ripartizione indicativa di tali importi.

Articolo 3

L'allegato II stipula norme particolari per l'attuazione del programma e fissa la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 4

1. Nel secondo anno dell'attuazione del programma, la Commissione procederà ad una revisione dello stesso e riferirà con una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale revisione presentando, se necessario, proposte di modifica o di proroga del programma.

2. Al termine del programma la Commissione procederà ad una valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le suddette relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi e i criteri fissati nell'allegato III della presente decisione e in conformità con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, in appreso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati delle ricerche.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato,

entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Si ricorre alla procedura prevista dall'articolo 6 in particolare ove trattasi:

- di stabilire il contenuto degli inviti a presentare proposte;
- di valutare i progetti presentati e di stimare l'importo del contributo comunitario ai medesimi;
- di attuare azioni concertate;
- di scostarsi dalle regole generali per la partecipazione comunitaria, enunciate nell'allegato II;
- della partecipazione a taluni progetti da parte delle organizzazioni e imprese non comunitarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- di modificare la ripartizione indicativa dell'importo di cui all'allegato I;
- delle misure richieste per la valutazione del programma;
- delle modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati della ricerca svolta nell'ambito del programma.

Articolo 8

1. Per le parti del programma relative alle materie prime rinnovabili, alla foresta e ai prodotti del legno ed al riciclo dei rifiuti, la Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con organizzazioni internazionali, con i paesi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e con i paesi terzi europei che hanno concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, al fine di associarli, totalmente o parzialmente, al programma.

2. Qualora tra paesi non membri e le Comunità europee siano stati conclusi accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, le organizzazioni e imprese stabilite in tali

paesi possono partecipare a un progetto intrapreso nel quadro del programma sulla base del reciproco vantaggio.

Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità, il quale partecipi ad un progetto avviato nell'ambito del programma, può beneficiare del finanziamento comunitario destinato al programma. Il contraente deve contribuire alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

ALLEGATO I

CONTENUTO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEGLI STANZIAMENTI

	<i>(milioni di ECU)</i>
A. Materie prime primarie	21
1. <i>Esplorazione</i>	7
1.1. Genesi delle rocce	
1.2. Metodi geochimici	
1.3. Metodi geofisici	
1.4. Telerilevamento e correlazione dei dati	
1.5. Tecnologia e trivellazione	
2. <i>Tecnologie minerarie</i>	7
2.1. Sviluppo di nuovi metodi di coltivazione e miglioramento di quelli attuali	
2.2. Fratturazione della roccia	
2.3. Sistemi di supporto	
2.4. Sistemi di carico e di trasporto	
2.5. Modellizzazione e simulazione delle operazioni in miniera	
2.6. Apparecchiature particolari per miniere di piccole dimensioni	
3. <i>Trattamento dei minerali e metallurgia estrattiva</i>	7
3.1. Innovazione e potenziamento dei processi	
3.2. Trattamento di metalli di elevata purezza per dicomposti	
3.3. Minerali ad uso industriale	
3.4. Trattamento di residui metallurgici e sterili	
3.5. Modellizzazione, simulazione e controllo automatico del trattamento dei minerali e della metallurgia estrattiva	
B. Riciclo di metalli non ferrosi e strategici	6
1. Caratterizzazione e classifica dei materiali secondari e separazione fisica e concentrazione	2
2. Processi pirometallurgici avanzati	1
3. Processi idrometallurgici avanzati	2
4. Tecnologie di affinazione e strumentazione di controllo dei processi	1
C. Materie prime rinnovabili: La foresta e i prodotti del legno (compreso il sughero)	12
1. <i>Risorse forestali</i>	4
1.1. Miglioramento delle piante	
1.2. Pianificazione e gestione	
1.3. Protezione della foresta	

	<i>(milioni di ECU)</i>
2. <i>Tecnologie del legno del sughero</i>	4
2.1. Valutazione di qualità	
2.2. Tecnologia di processo	
3. <i>Produzione di pasta di legno e carta</i>	4
3.1. Miglioramento del processo di fabbricazione della pasta, sbiancatura	
3.2. Miglioramento della produzione e del rivestimento della carta	
D. Riciclo dei rifiuti	6
1. <i>Campionatura, analisi e classificazione dei rifiuti: Statistiche sui rifiuti</i>	1
1.1. Rifiuti domestici e urbani	
1.2. Rifiuti industriali	
1.3. Emissioni e residui da processi di trattamento dei rifiuti	
2. <i>Tecnologie di riciclo</i>	4
2.1. Separazione e recupero	
2.2. Raffinazione e utilizzazione dei prodotti di recupero	
2.3. Produzione di sostanze chimiche	
2.4. Prevenzione delle emissioni derivanti dai processi di riciclo	
2.5. Raffinazione dei rifiuti lignocellulosici (progetto COST 84)	
2.6. Compostaggio	
3. <i>Produzione di energia dai rifiuti</i>	1
3.1. Produzione e combustione di combustibile ottenuto da rifiuti (RDF)	
3.2. Pirolisi e gassificazione	
	<hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Totale 45 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 4,95 milioni di ecu per l'organico e le spese amministrative.

ALLEGATO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

Il programma verrà attuato mediante:

- i) contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria,
- ii) azioni concertate,
- iii) attività di coordinamento,
- iv) attività di istruzione e formazione, e
- v) studi e valutazione.

I partecipanti possono essere università, enti di ricerca e società industriali, comprese le piccole e medie imprese, privati o combinazioni dei suddetti, e devono essere stabiliti nella Comunità.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria dovrebbero in generale essere realizzati da partecipanti di più di uno Stato membro e comprendere un partner industriale.

I contratti per i progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria di norma saranno assegnati seguendo una procedura di selezione basata su bandi per proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Nell'invitare a presentare proposte la Commissione provvederà a garantire che le piccole e medie imprese ottengano agevoli ed accessibili informazioni in merito al programma.

Per i contratti a compartecipazione finanziaria la partecipazione della Comunità di norma non supererà il 50 % della spesa complessiva, ma questa percentuale potrà variare a seconda del tipo e dello stadio di sviluppo della ricerca. Qualora invece i progetti contemplati dal presente programma siano realizzati da università e istituti di ricerca la Comunità potrà sostenere fino al 100 % della spesa aggiuntiva.

ALLEGATO III

OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

I risultati che permetteranno di valutare la validità del programma devono rifletterne gli obiettivi propri e quelli più ampi del programma quadro.

1. Dato che l'obiettivo principale è quello di potenziare la posizione concorrenziale delle industrie comunitarie che si interessano alle materie prime e al riciclo, la valutazione deve determinare:
 - in che misura i progetti sono stati selezionati sulla base di criteri industriali tangibili;
 - in che misura si sono registrati tangibili progressi in funzione dei lavori fatti.
2. Un ulteriore obiettivo è quello di favorire la collaborazione transfrontaliera in settori di ricerca industriale strategici. La valutazione dovrà pertanto determinare:
 - in che misura, durante l'esecuzione del progetto, si sono registrati legami permanenti tra i partner per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione o la formazione del personale.
3. Un ulteriore obiettivo del programma è quello di favorire il trasferimento di tecnologie tra Stati membri e tra settori, in particolare quelli che hanno una presenza dominante di piccole e medie imprese. La valutazione dovrà pertanto determinare:
 - in che misura le piccole e medie imprese hanno partecipato e contribuito allo sviluppo di progetti di ricerca e fruito della possibilità di sfruttare i risultati derivati da progetti conclusi con successo;
 - in che misura i risultati sono tutelati da brevetti richiesti o sono diffusi per creare una presa di coscienza nella Comunità tecnologica e dei ricercatori europea.
4. Un altro obiettivo consisterà nel determinare in che misura il programma abbia contribuito a promuovere l'eccellenza scientifica generale nel settore delle materie prime e del riciclo, ed in che misura il conseguimento di questo obiettivo abbia contribuito alla coesione economica e sociale della Comunità. Quest'ultima valutazione comporterà criteri quali:
 - il livello di partecipazione alle attività di addestramento e formazione;
 - l'applicazione dei risultati ottenuti a regioni della Comunità diverse da quelle in cui è stata effettuata la ricerca.
5. Nel più ampio contesto del programma quadro, la valutazione dovrà determinare:
 - in che misura i progetti hanno contribuito all'armonizzazione nella Comunità riducendo gli ostacoli tecnici al commercio.

La valutazione verrà eseguita da esperti indipendenti.
